

Sentenza del Tribunale 7 luglio 2010 — mPAY24/UAMI — Ultra (M PAY)

(Causa T-557/08) ⁽¹⁾

[«**Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario figurativo M PAY — Marchi comunitario e nazionale denominativi anteriori MPAY24 — Rischio di confusione — Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009]**»]

(2010/C 221/66)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: mPAY24 GmbH (Vienna, Austria) (rappresentante: H.-G. Zeiner)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: A. Folliard-Monguiral, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI Ultra d.o.o. Proizvodnja elektronskih naprav (Zagorje ob Savi, Slovenia)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI 30 settembre 2008 (procedimento R 221/2007-1), relativa ad un procedimento di opposizione tra la mPAY24 GmbH e l'Ultra d.o.o. Proizvodnja elektronskih naprav.

Dispositivo

- 1) La decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) 30 settembre 2008 (procedimento R 221/2007-1) è annullata nella parte in cui tale decisione ha respinto l'opposizione proposta dalla mPAY24 GmbH.
- 2) L'UAMI è condannato alle spese.

⁽¹⁾ GU C 55 del 7.3.2009.

Sentenza del Tribunale 1° luglio 2010 — M6 e TF1/Commissione

(Causa T-568/08 e T-573/08) ⁽¹⁾

[«**Aiuti di Stato — Servizio pubblico della radiodiffusione — Aiuto previsto dalla Repubblica francese in favore di France Télévisions — Dotazione in capitale di EUR 150 milioni — Decisione di non sollevare obiezioni — Servizio d'interesse economico generale — Criterio di proporzionalità — Assenza di difficoltà serie**»]

(2010/C 221/67)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Métropole télévision (M6) (Neuilly-sur-Seine, Francia) (rappresentanti: avv.ti O. Freget, N. Chahid-Nourai, R. Lazerges e M. Potel) e Télévision française 1 SA (TF1) (Boulogne-Billancourt, Francia) (rappresentanti: avv.ti J.-P. Hordies e C. Smits)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: B. Stromsky e B. Martenczuk, agenti)

Interveniente a sostegno delle ricorrenti: Canal + (Issy-les-Moulineaux, Francia) (rappresentante: avv. E. Guillaume)

Intervenienti a sostegno della convenuta: Repubblica francese (rappresentanti: inizialmente G. de Bergues e A.-L. Vendrolini, successivamente G. de Bergues e L. Butel, agenti) e France Télévisions (Parigi, Francia) (rappresentanti: avv.ti J.-P. Gunther, D. Tayar, A. Giraud e S. Snoeck)

Oggetto

Domande di annullamento della decisione della Commissione 16 luglio 2008, C(2008) 3506 def., relativa al progetto di concessione da parte della Repubblica francese di una dotazione in capitale di EUR 150 milioni alla France Télévisions SA, e domande dirette ad ottenere che si ingiunga alla Commissione di avviare il procedimento d'indagine formale.

Dispositivo

- 1) I ricorsi sono respinti.
- 2) La Métropole télévision (M6) è condannata a sopportare le proprie spese nella causa T-568/08 nonché quelle sostenute dalla Commissione europea e dalla France Télévisions in tale causa.